

(N. 2124-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
e *ad interim* dell'Africa Italiana

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro *ad interim* del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo oggetto del presente disegno di legge, porta la data del 28 giugno 1951 ma è stato concluso in esecuzione di una precedente risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1950 per la sistemazione dei beni e degli interessi italiani in Libia.

L'Accordo avrebbe dovuto esaminare e risolvere tutti i problemi contemplati nel provvedimento dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e riflettente i rapporti tra l'Italia e la Gran Bretagna, sempre per i beni italiani in Libia, ma in realtà non si fa cenno alle proprietà statali — patrimoniali e demaniali — le quali rimangono ancora in possesso britannico ma dovranno essere trasferite al nuovo Stato Libico. Questa grossa questione è stata discussa nell'Assemblea delle Nazioni Unite; delegati inglesi avevano senz'altro prospettata la tesi del trasferimento di tutte le proprietà statali italiane al nuovo Stato Libico, anche se non sia stato ancora riconosciuto quale soggetto di diritto internazionale, e si opponevano a qualunque ricognizione e valutazione delle nostre proprietà statali. I delegati italiani con molto impegno e tenacia hanno sostenuto una tesi giusta e per noi utile, chiedendo che codesti beni fossero ripartiti secondo la loro natura in demaniali, patrimoniali indispensabili, che avrebbero potuto essere trasferiti al nuovo Stato libero, e in patrimoniali disponibili i quali avrebbero dovuto essere trasferiti solo mediante speciale accordo tra l'Italia e la Libia. Dopo lunghe discussioni venne stabilito di comune accordo, di rinviare la consegna di tutte le proprietà statali italiane allorquando sarà stato perfezionato un apposito accordo tra l'Italia e la Libia.

Quindi il presente disegno di legge si riferisce soltanto ai beni mobili ed immobili appartenenti ai cittadini italiani o a persone giuridiche italiane, esistenti in Libia. I beni che sono sotto custodia ufficiale della Potenza che deteneva l'amministrazione fiduciaria saranno rilasciati, dopo apposita dichiarazione di esonero, di responsabilità, sia per la custodia come per le azioni compiute od omesse nei

confronti dei beni durante la stessa custodia. Questo è esattamente precisato nell'articolo 2 della *Convezione*.

Il problema non è molto rilevante per la Tripolitania, dove è sempre rimasto un forte nucleo di popolazione italiana e dove dopo il 1946, sono rientrati molti nostri concittadini; in questa zona i beni sono stati rilasciati con una certa facilità e senza grandi contrasti. Il problema assume invece una certa gravità in Cirenaica dove quasi tutti gli Italiani abbandonavano il territorio in preda agli eventi bellici e successivamente non ebbero il permesso di rientrare. Col presente Accordo circa millecinquecento italiani, proprietari o concessionari di aziende immobiliari agricole ed urbane, potranno rientrare in Libia e riavere direttamente, o a mezzo di procuratori, la disponibilità dei propri beni. È questo un notevole successo ottenuto dalla nostra delegazione del quale usufruiranno i nostri connazionali.

Negli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge sono fissate tutte le modalità relative alla consegna dei beni, alla gestione dei Custodi, alla rinuncia di ricupero di somme spese da parte dell'Autorità britannica, alla facilitazione di pagamenti ed altre formalità che interessano in modo particolare e di riflesso l'Ente di colonizzazione e quello della Previdenza sociale direttamente interessati nella colonizzazione demografica italiana in Libia.

All'articolo 5 sono elencati gli enti, istituzioni, compagnie e associazioni che rivestono il carattere di « persone giuridiche ». Questo disegno di legge rappresenta adunque un passo notevole per la sistemazione degli interessi italiani in Libia ma dovrà essere successivamente completato sia in questa materia come in riferimento ai beni demaniali.

Premessi codesti rilievi e raccomandando al Governo la massima cura nell'affrontare codesti problemi, chiediamo, onorevoli senatori, la vostra approvazione al disegno di legge che abbiamo attentamente esaminato.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.